

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 86/42/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari, in persona del suo legale rappresentante, signora Ma. Ga., con sede in Parma, Borgo Santa Chiara, 12, cod. fisc. omissis, rappresentata e difesa dal dott. Andrea Parolari e dagli avv.ti Giancarlo Zoppini e Nicola Borzomì, per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Zoppini, in Milano, Via Crocefisso, 12, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B08DD01567/2010 relativo all'ires per l'anno 2005, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, notificato il 24-25 novembre 2010, domandandone l'annullamento, con il favore delle spese del giudizio. IL ricorso è stato spedito per posta raccomandata all'Ufficio il 20 aprile 2011, depositato il 17 maggio 2011 nella segreteria di codesta Commissione, rubricato sub r.g.r. 7247/11 ed assegnato alla sezione quarantaduesima.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con memoria depositata il 27 giugno 2011, domandando, previa riunione del ricorso a quello proposto dalla società r.g.r. 7249/11, il rigetto del ricorso.

A seguito della notificazione alla società ricorrente di cartella esattoriale con la richiesta di pagamento di un mezzo delle imposte accertate, a titolo provvisorio, la s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari presentava ricorso il giorno 11 ottobre 2011, per ottenere la sospensione dell'esecutività della cartella e dell'accertamento.

Il Presidente della Commissione, con decreto 7 novembre 2011, accoglieva provvisoriamente l'istanza di sospensione e fissava l'udienza del 16 gennaio 2012 per la trattazione collegiale della sospensione e del merito.

La società ricorrente depositava ulteriori documenti con atto 21 dicembre 2011 e memoria illustrativa il 3 gennaio 2012.

La s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari, rappresentata e difesa ut supra, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B08DDO1580/2010 relativo al periodo d'imposta 2005, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, notificato il 22-24 novembre 2010, domandandone l'annullamento, con il favore delle spese del giudizio.

Il ricorso è stato spedito per posta raccomandata all'Ufficio il 20 aprile 2011, depositato il 17 maggio 2011 nella segreteria di codesta Commissione, rubricato sub r.g.r. 7249/11 ed assegnato alla sezione quarantaduesima.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con memoria depositata il 27 giugno 2011, domandando il rigetto del ricorso.

A seguito della notificazione alla società ricorrente di cartella esattoriale con la richiesta di pagamento di un mezzo delle imposte accertate, a titolo provvisorio, la s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari presentava ricorso il giorno 3 novembre 2011, per ottenere la sospensione dell'esecutività della cartella e dell'accertamento.

Il Presidente della Commissione, con decreto 7 novembre 2011, accoglieva provvisoriamente l'istanza di sospensione e fissava l'udienza del 16 gennaio 2012 per la trattazione collegiale della sospensione e del merito.

Sempre la s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari, rappresentata e difesa ut supra, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B07DD01590/2010 relativo al periodo d'imposta 2005, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, notificato il 22 novembre 2010, domandandone l'annullamento, con il favore delle spese del giudizio.

Il ricorso è stato spedito per posta raccomandata all'Ufficio il 20 aprile 2011, depositato il 17 maggio 2011 nella segreteria di codesta Commissione, rubricato sub r.g.r. 7250/11 ed assegnato alla sezione quarantaduesima.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con memoria depositata il 6 luglio 2011, domandando il rigetto del ricorso.

A seguito della notificazione alla società ricorrente di cartella esattoriale con la richiesta di pagamento di un mezzo delle imposte accertate, a titolo provvisorio, la s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari presentava ricorso il 3 novembre 2011, per ottenere la sospensione dell'esecutività della cartella e dell'accertamento.

Il Presidente della Commissione, con decreto 24 ottobre 2011 fissava l'udienza del 16 gennaio 2012 per la trattazione collegiale della sospensione e del merito.

Ancora la s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari, rappresentata e difesa ut supra, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B03DD01559/2010 relativo all'iva ed all'irap per l'anno 2005, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, notificato il 22 novembre 2010, domandandone l'annullamento, con il favore delle spese del giudizio.

Il ricorso è stato spedito per posta raccomandata all'Ufficio il 20 aprile 2011, depositato il 17 maggio 2011 nella segreteria di codesta Commissione, rubricato sub r.g.r. 7252/11 ed assegnato alla sezione quarantaduesima.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con memoria depositata il 7 luglio 2011, domandando il rigetto del ricorso.

A seguito della notificazione alla società ricorrente di cartella esattoriale con la richiesta di pagamento di un mezzo delle imposte accertate, a titolo provvisorio, la s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari presentava ricorso il 3 novembre 2011, per ottenere la sospensione dell'esecutività della cartella e dell'accertamento.

Il Presidente della Commissione, con decreto 24 ottobre 2011, fissava l'udienza del 16 gennaio 2012 per la trattazione collegiale della sospensione e del merito.

La Commissione, constatato che i quattro ricorsi riguardano il medesimo anno d'imposta, sono sorretti dalle stesse ragioni, sia dalla parte della ricorrente che da quella della resistente, ha disposto la riunione ai sensi dell'art. 29, c. 1, D. Lgs. 546/92, di quelli sub rr.gg.rr. 7249-72507252/11 al quello sub r.g.r. 7247/11.

Le cause riunite sono state trattate e decise all'udienza del 16 gennaio 2012, con la partecipazione dei difensori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'accertamento impugnato col ricorso sub r.g.r. 7247/11, l'Ufficio, all'esito di una verifica fiscale operata dalla Guardia di finanza - Polizia tributaria di Novara (PVC notificato il 25/2/2010), di cui riprendeva integralmente le conclusioni, recuperava a tassazione ai fini ires per l'anno 2005 i costi documentati dalle fatture n. 18/2005 della To. Immobiliare s.p.a. per euro 200.355,74 e n. 1/2005 della Mi.Ben. s.r.l. per euro 800.000,00, in entrambi i casi contestando lo svolgimento delle prestazioni di servizi indicati nelle fatture e, per l'effetto, la ricorrenza del requisito della certezza del costo richiesto dall'art. 109 D.P.R. 917/86.

L'accertamento n. T9808DD01567/2010, impugnato col ricorso r.g.r. 7247/11, determinava a cascata l'accertamento n. T9B08DD01580/2010, di cui al ricorso sub r.g.r. 7249/11, nei confronti della società ricorrente, che riveste la duplice qualità di consolidata e consolidante, con la rettifica del reddito complessivo globale per l'anno 2005.

L'avviso di accertamento n. T9B07DD01590/2010, di cui al ricorso sub r.g.r. 7250/11, sempre dipendente dall'accertamento n. T9B08DD01567/2010, assumendo che l'attività descritta nella fattura n. 1/2005 della Mi.Ben. s.r.l. fosse quella della mediazione, e non quella della consulenza, recuperava a tassazione ai sensi dell'art. 25 bis, D.P.R. 600/73, la ritenuta d'acconto non versata. L'ultimo accertamento, quello n. T9B03DD01559/2010, di cui al ricorso sub r.g.r. 7252/11, per effetto del recupero a tassazione dei due costi ritenuti indeducibili, accertava un maggiore valore della produzione netta ai fini irap (euro 6.676.922,00), nonché una maggiore iva per euro 200.071,00.

Tanto premesso, essendo gli accertamenti di cui ai ricorsi sub rr.gg.rr. 7249-7250-7252/11, diretta conseguenza dell'accertamento n. T9B08DD01567/2010, impugnato col ricorso r.g.r. 7247/11, la trattazione riguarderà essenzialmente questo ricorso.

L'Ufficio contesta la certezza del costo rappresentato dalle due fatture suindicate, non avendo la società ricorrente dato la prova dell'effettiva prestazione dei servizi ivi indicati. In particolare, quanto alla fattura n. 18/2005 della To. Immobiliare s.p.a. per euro 200.355,74, avente per oggetto il compenso per l'intermediazione per la vendita di aree del Polo logistico di Piacenza a Generali Properties s.p.a., afferma l'Ufficio che l'intermediazione sarebbe stata prestata da una diversa società, la So.Ge.Im. s.r.l., come risulterebbe dalla corrispondenza intercorsa tra quest'ultima società e la ricorrente.

Eccepisce la ricorrente l'irrelevanza della corrispondenza, a cui fa riferimento l'Ufficio, trattandosi di una sola lettera, nonché chiarendo che l'attività d'intermediazione sul Polo Logistico Piacenza è stata svolta, solo inizialmente, negli anni novanta, dalla So.Ge.Im. s.r.l., mentre, successivamente, l'attività è stata prestata dalla To. Immobiliare s.r.l., che ha definito le prestazioni da svolgere a favore della CSSG s.p.a. - quale mediatore delle vendite immobiliari con la Generali Properties s.p.a. - con l'accordo commerciale 4 marzo 2003.

Esponente e socio di riferimento di entrambe le società era il dott. Domenico To., il quale tenne personalmente i contatti con la CSSG attraverso la To. Immobiliare s.r.l., avendo, per converso, operato attraverso la So.Ge.Im. s.r.l. solo nella prima fase di sviluppo del Polo Logistico. In questo contesto, che trova la regolamentazione legale nell'accordo 4 marzo 2003, appare irrilevante per la decisione sulla certezza del costo, in difetto di ulteriori elementi probatori, ad esempio, circa eventuali uguali prestazioni svolte dalla So.Ge.Im. a favore della CSSG, l'unica lettera richiamata dall'Ufficio o l'utilizzo di un diverso indirizzo di posta elettronica. Quanto alla fattura n. 1/2005 della Mi.Ben. s.r.l. per euro 800.000,00, l'Ufficio contesta alla parte di non aver dimostrato di aver svolto le prestazioni professionali descritte nella fattura, nonché l'attendibilità delle scritture private esibite dalla ricorrente perché prive di data certa.

Sul punto risulta alla Commissione che le prestazioni rese dalla Mi.Ben. s.r.l. debbano essere inquadrare nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo intercorso tra la CSSG ed il signor Al. So. il 28 ottobre 2002: il signor Al. So. con lettera del 19 gennaio 2004 comunicava alla CSSG che le prestazioni su di lui incombenti sulla base del contratto 28 ottobre 2002 sarebbe state svolte e fatturate dalla Mi.Ben., con subentro nel contratto da parte della società, subentro accettato dalla ricorrente con lettera del 28 gennaio 2004. Peraltro, in merito all'effettiva prestazione delle attività riportate nelle fatture, che l'Ufficio dubita siano state svolte, valgono come argomento di prova, che concorda con le scritture intercorse tra le parti, la dichiarazione scritta dell'ing. De. della Generali Properties s.p.a. di aver beneficiato negli anni 2002-2004 delle attività prestate dalla CSSG, rese dai signori To. e So.. Quanto al contestato difetto di data certa delle scritture prodotte dalla ricorrente, eccezione che investe anche l'accordo, di cui si è trattato precedentemente tra la CSSG e la To. immobiliare, pare alla Commissione che l'eccezione sia infondata, in quanto non è

richiesta dalla normativa fiscale sui redditi d'impresa la certezza della data del documento che rappresenta un costo, per la sua deducibilità.

In altri termini, l'art. 109, D.P.R. 917/86 non richiede per l'individuazione di un elemento negativo deducibile dal reddito - e la sua opponibilità all'Amministrazione - la data certa nell'accezione civilistica data dall'art. 2704 c.c., peraltro inapplicabile nella quotidianità del mondo delle imprese, considerato l'onere che rappresenterebbe la registrazione di ogni accordo tra imprese. Ciò che rileva per la certezza richiesta dall'art. 109 cit. è l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a costituire la fonte genetica del componente del reddito, titolo giuridico, rappresentato nella fattispecie in esame, dagli accordi intercorsi tra le parti.

Per tutte le esposte considerazioni la Commissione ritiene legittimo l'operato della contribuente ed annulla l'accertamento n. n. T9B08DD01567/2010, annullamento, che, per diretta conseguenza, comporta l'annullamento degli altri accertamenti impugnati.

La decisione sulla sospensiva è assorbita dalla decisione sul merito.

Alla soccombenza dell'Ufficio segue la sua condanna alla rifusione delle spese e competenze del giudizio a favore della ricorrente, che si liquidano in via forfettaria in euro 2.500,00 per ricorso, oltre accessori di legge, per un totale di euro 10.000,00.

P.Q.M.

la Commissione accoglie i ricorsi riuniti ed annulla tutti gli accertamenti impugnati; condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, al pagamento alla s.p.a. CSSG Strategie Immobiliari delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori, come da motivazione.